

# Dal governo testi unici per le singole imposte

---

## Il punto d'arrivo

---

La non coerenza delle norme attuali con l'ordinamento Ue crea un vero ostacolo

---

L'obbligo, previsto dalla delega fiscale, di creazione di un testo unico Iva rappresenta uno degli obiettivi che i contribuenti si attendono dal legislatore delega. Il quale non è la prima volta che si cimenta con questa sfida che finora, però, non ha dato risultati.

In materia Iva, dopo la rifiusione che il legislatore unionale ha fatto con la direttiva 2006/112/Ue, ci si aspettava un'analogha iniziativa nazionale che riordinasse le regole contenute ancora oggi in diversi provvedimenti.

Questa iniziativa si ripropone con la delega fiscale, in particolare con l'articolo 21 della legge 111/2023. La norma prevede in particolare che il governo è chiamato a redigere dei testi unici per le singole imposte rispettando i seguenti criteri:

- puntuale individuazione delle norme vigenti per singolo settore impositivo;
  - coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale delle norme vigenti con recepimento delle
-



**Prima l'inventario  
delle regole esistenti,  
poi un testo con  
le modifiche adottate  
dai decreti delegati**

norme unionali;

- aggiornamento delle stesse norme, tenendo conto delle nuove regole imposte dai decreti delegati, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Questi criteri, in materia Iva, si presentano particolarmente utili e appropriati perché rispondono esattamente alle esigenze che da più parti sono state manifestate per raggiungere un corretto livello di certezza del diritto e di semplificazione nell'individuazione delle disposizioni concretamente applicabili.

In particolare, l'esistenza di diversi testi di legge che regolamentano la medesima materia sotto diverse prospettive crea un primo sicuro ostacolo alla corretta applicazione della normativa Iva. Inoltre, la non coerenza di tali norme con l'ordinamento unionale crea un ulteriore ostacolo che in alcuni casi rende difficile l'applicazione dell'Iva non solo sul piano interno, ma anche internazionale.

L'inserimento, infine, delle modifiche che saranno apportate a seguito dell'attuazione dell'articolo 7 della legge 111/2023 dovrebbe costituire la corretta conclusione dell'iter di formazione dello specifico testo unico.

Da quanto evidenziato e da quanto a noi noto, a oggi, l'operazione testi unici passa in primo luogo dalla creazione di un inventario aggiornato delle regole esistenti per poi approdare ad un corpo normativo che tenga conto delle modifiche adottate dai singoli decreti delegati.

In materia Iva, sul piano sostanziale si deve aggiungere che il riferimento al recepimento della normativa unionale si dovrebbe anche tener conto delle posizioni espresse nel tempo dalla Corte di Giustizia. Pronunce che, a dire il vero, sono, almeno in parte, già state recepite nella direttiva 2006/112/Ue al momento della sua emanazione e successivamente con gli ulteriori interventi legislativi.

—**B.Sa.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA